



ORDINANZA DEL SINDACO N. 50 / 28/04/2017

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Castagneto Carducci per finalità igienico sanitarie, di sicurezza della balneazione e di correttezza dei comportamenti per la fruizione del Demanio Marittimo;

VISTI gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i;

VISTA la Legge Regionale in data 20 dicembre 2016 n. 86, Testo unico del sistema turistico regionale;

VISTA la Legge 04.12.1993. n. 494, recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, come modificata dalla legge 16 marzo 2001 n.88 e s.m.i. e dalle disposizioni della legge 27.12.2006 n.296;*

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;

VISTA la Legge Regionale n. 88 del 01/12/1998;

VISTA la Legge 16 marzo 2001 n. 88 – Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

VISTO il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/09/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per la gestione del Demanio marittimo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 29/07/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge n. 51 del 31 marzo 2003;

VISTA la Direttiva n. 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTA la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n.25;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 136 del 2 marzo 2009, relativa al periodo minimo di apertura degli stabilimenti balneari;

VISTA la Legge Regionale 28/2005 e s.m.i *“Codice del Commercio”* e la Legge Regionale 3/04/2014 n.19;

VISTE le ordinanze relative alla sicurezza della balneazione emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

VISTA la determinazione del funzionario n. 625 del 29/07/2004 con la quale il Comune ha



individuato il tratto di arenile in cui è consentito l'accesso ai cani;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 03/06/2009 con la quale è stato individuato il tratto di spiaggia riservata alla pesca sportiva con canna dalla riva in loc. Il Seggio;

VISTO il D.Lgs. 18 luglio 2005 n.171 "Codice della Nautica da diporto" e s.m.i;

VISTA la Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 recante nuove disposizioni in materia di tutela degli animali ed il Regolamento di attuazione n.38/R, pubblicato sul BURT in data 05/08/2011;

RAVISATA la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art. 54, 1° comma, lett.b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

(Definizioni)

Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- **STAGIONE TURISTICA** : il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari per cure elioterapiche;
- STAGIONE BALNEARE**, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere aperti obbligatoriamente, con tutti i servizi attivi, compresi quelli di salvamento;
- **AUTORITÀ MARITTIMA**, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- **AUTORITA' AMMINISTRATIVA**, Comune di Castagneto Carducci;
- **GESTORE**, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45/bis del Cod. Nav.;
- **UNITA' DA DIPORTO, DA PESCA E DA TRAFFICO**, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione, del D.Lg. n. 171/05 e successivo Regolamento di attuazione dell'art. 65, recante il codice della nautica da diporto emesso con Decreto Interministeriale n. 146 del 29/07/2008;
- **VEICOLI**, tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade.

ART. 2

(Campo e periodo di applicazione)

Le norme della presente Ordinanza si applicano alle aree demaniali marittime e alle zone di mare territoriale del **Comune di Castagneto Carducci**.

ART. 3

(Stagione balneare)



La stagione turistica **inizia il 01 maggio e termina il 30 settembre.**

In tale periodo è ammessa l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate con l'obbligo dei servizi di salvataggio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

Nei rimanenti giorni devono essere issate le bandiere rossa e gialla ed esposto un apposito cartello informativo ben visibile agli utenti, plurilingue tra cui l'inglese, riportante la seguente dicitura: *"Attenzione Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio salvataggio"*.

La stagione balneare **inizia il 15 giugno e termina il 15 settembre.**

In tale periodo e fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, con la presenza continuativa di bagnini e di tutti i servizi previsti, dalle concessioni demaniali, come previsto dal piano collettivo di salvamento.

ART. 4

(Pulizia delle spiagge libere e in concessione)

1. Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato, nei modi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle ore comprese tra le ore 20,00 e le ore 08,30, durante la stagione balneare.

2. Il servizio di pulizia delle spiagge in concessione sarà effettuato dai gestori nei modi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle ore comprese tra le ore 20,00 e le ore 08,30, durante la stagione balneare.

Al di fuori della stagione balneare la pulizia deve essere autorizzata previa richiesta da effettuarsi all'ufficio del demanio del Comune.

3. A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, potrà posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e apporre cartelli con l'indicazione "spiaggia libera" recanti le principali prescrizioni della presente Ordinanza.

ART. 5

(Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime)

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività unitamente al nulla osta rilasciato dal Comune di Castagneto Carducci.

Per l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali di prodotti del settore alimentare, è indispensabile allegare alla comunicazione di cui sopra una autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari.

Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività, sono disciplinate dal vigente regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire, come previsto dal regolamento comunale per attività commerciali su aree pubbliche:

- a) esclusivamente nel periodo 15/05 – 30/09;
- b) dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- c) l'occupazione massima consentita per la visione della merce è di mq. 2,00;
- d) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;



e) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;

f) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica. Sono escluse dall'accesso:

a) le aree demaniali marittime in concessione a terzi;

b) gli ambiti dunali.

E' possibile l'utilizzo di carrelli elettrici nelle zone sprovviste di servizi.

CAPO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE

ART. 6

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge)

Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:

a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione Comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;

b) Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;

c) Lasciare unità in sosta sulle zone dunali;

d) Lasciare, oltre il tramonto e fino alle ore 8.30 del giorno successivo, sulle spiagge libere qualsivoglia oggetto incustodito (ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate, ecc.). Tale materiale, sarà considerato come rifiuto e smaltito nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative in materia.

e) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri lineari 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;

f) Campeggiare;

g) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, dei mezzi destinati al soccorso, alla vigilanza, all'alaggio delle imbarcazioni e quelli autorizzati; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;

h) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;



- i) Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente attrezzate e riservate, nel corso della stagione balneare. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare;
- l) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;
- m) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico ecc...), organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- n) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- o) Distendere o tinteggiare reti;
- p) Introdurre, nelle strutture in genere e negli arenili, ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché accendere fuochi sull'arenile;
- q) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale;
- r) Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali della prima duna;
- s) Il calpestio delle aree dunali recintate, nonché l'appropriazione del legname depositato dalle mareggiate;
- t) Il disturbo nelle zone di nidificazione del Frattino (*Charadrius alexandrinus*);
Nelle aree destinate ad A.N.P.I.L. e Oasi di Protezione, possono essere introdotte dai relativi regolamenti di gestione ulteriori limitazioni.

ART. 7

(Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione)

Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione alla spiaggia libera, il Comune ha disciplinato la materia con apposita determinazione del funzionario n. 625 del 29/07/2004.
Pertanto si rinvia alle disposizioni in esse contenute e ad eventuali integrazioni e/o modifiche.

ART. 8

(Balneazione pericolosa)

Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari e nelle spiagge libere a cura degli incaricati alla sorveglianza balneare, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Viene fatta salva diversa disciplina sancita nelle ordinanze di sicurezza balneari eventualmente emanate successivamente alla presente ordinanza.

ART. 9



(Divieti di balneazione)

La balneazione è vietata:

- Negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- Nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;
- Nei corridoi di atterraggio opportunamente segnalati o autorizzati.
- Nel tratto di spiaggia riservato alla pesca sportiva con canna dalla riva in loc. Il Seggio.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

ART. 10

(Esercizio dell'attività nelle strutture balneari)

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00, le stesse dovranno assicurare il servizio di salvataggio nelle ore previste dall'ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla competente Autorità marittima.
2. I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre copia della presente ordinanza nonché copia dell'ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla competente Autorità marittima, in luoghi ben visibili agli utenti, dall'apertura al pubblico e per tutta la durata della stessa.
3. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante ed adiacenti fino ad un limite di 50 mt. per lato. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio dei rifiuti urbani. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.
4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le distanze tra i paletti degli ombrelloni devono essere di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila.
5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.
6. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
7. Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità



nonché certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato con la quale si attesti l'idoneità della struttura e dei relativi impianti all'esercizio dell'attività.

8. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari a fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due.

9. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

10. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

11. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

12. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali ed idonei locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

13. A parziale deroga del disposto dell'articolo 30 l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, sentito pertinente parere da parte dell'Autorità Marittima.

14. Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

15. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine nell'ambito della concessione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11 **(Pubblicità)**

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Castagneto Carducci ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto, alla Regione Toscana Dip. Politiche Territoriali ed Ambientali, all'A.R.P.A.T di Livorno, all'A.S.L. Toscana Nord Ovest, al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale M.mo di Piombino e della Delegazione di Spiaggia di San Vincenzo.

2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.

ART. 12 **(Divieto temporaneo della balneazione)**



Mediante ordinanza dell'autorità competente potranno essere individuate zone di divieto temporaneo alla balneazione per motivi di tutela della pubblica incolumità, igienico-sanitari e di sicurezza.

ART. 13
(Vigilanza)

L'attività di vigilanza è demandata agli organi preposti e di pubblica sicurezza nell'ambito delle rispettive competenze, come riportato dall'art. 33 del regolamento della gestione del demanio marittimo.

ART. 14
(Sanzioni)

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del D. Lgs n. 171/2005 relativo alla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste per il commercio.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono così punite :

a) ai sensi dell'art. 1164, 1° comma, Cod. Nav. con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.032, 00 a euro 3.098,00. se la violazione avviene per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro;

b) ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav. con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro.

2.bis Nei casi di violazione dell'art. 5 della presente ordinanza (disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime) si applica quanto previsto dall'art. 104 della Legge Regione Toscana n° 28/2005:

- esercizio dell'attività di commercio senza titolo abilitativo: sanzione da € 2.500,00 a € 15.000,00

sequestro cautelare, finalizzato alla confisca, delle attrezzature e delle merci

- esercizio dell'attività di commercio con titolo abilitativo, ma nel mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della presente ordinanza:

sanzione da € 250,00 a € 1.500,00

3. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

4. Per le violazioni rilevate ai sensi della presente ordinanza, il servizio competente a ricevere il rapporto è il responsabile dell'Area 4 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico.



ART. 15

(Sanzioni particolari per la conduzione dei cani sulle spiagge vietate)

1. Chi viola quanto stabilito nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo **7)** del presente atto soggiace alla sanzione prevista dall'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav., che comporta il pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

2, In riferimento alla rimozione delle deiezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40 LRT 59/2009 da € 80,00 a € 480,00.

ART. 16

(Cartellonistica)

Ai fini del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo al Comune di Castagneto Carducci di disporre immediatamente opportuna cartellonistica:

- nelle spiagge con divieto di balneazione permanente e temporanea, anche in riferimento ai divieti relativi agli specchi acquei;
- nelle spiagge libere senza presidio per il salvamento;
- nelle spiagge in cui è fatto espresso divieto di condurre gli animali di affezione;

La cartellonistica dovrà essere collocata nei punti di accesso alla spiaggia.

ART. 17

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna.

Salvo diversa indicazione, le disposizioni ed i relativi divieti della presente ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

ART. 18

(Ricorso)

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al TAR Toscana e/o ricorso straordinario entro 120 gg. al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Lì, 28/04/2017

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)